Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE 3

STAFF AFFARI LEGALI E AVVOCATURA

Al Presidente della F.C. Trapani 1905 S.r.l.
A mezzo PEC: fctrapani1905@legalmail.it

Preg.mo Avv. Roberto Schifani
A mezzo PEC: roberto.schifani@pec.it

Preg.mo Avv. Carlo Massimo Zaccarini
A mezzo PEC: carlomassimo.zaccarini@avvocatitrapani.legalmail.it

E per conoscenza:

Alla Questura di Trapani
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale -
A mezzo PEC: dipps185.00f0@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Prefetto di Trapani anche n.q. di Presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
A mezzo PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it

Al Comune di Erice
Sig. Sindaco e Comando di Polizia Municipale
A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.erice.tp.it

Alla F.I.G.C. Sede Nazionale
A mezzo PEC: legalefigc@pec.figc.it

Alla F.I.G.C. Comitato Regionale Sicilia
A mezzo PEC: crlndsicilia@lndsicilia.legalmail.it

Alla F.I.G.C. Lega Nazionale Serie D
A mezzo PEC: lnd@pec.it

All'Athletic Club Palermo
A mezzo PEC: asdathleticclubpalermo@lamiapec.it.

Al Presidente del Libero Consorzio

P.zza V. Veneto n. 2 – IT - 91100 Trapani
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanni Scaminaci
E-mail: gscaminaci@provincia.trapani.it
Tel. 0923 806111 Centralino
Tel. 0923 806242 Funzionario Responsabile
P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile sono riportati nel nome del file.

Al Segretario Generale del Libero Consorzio

Al Dirigente del 7° Settore
Arch. Maurizio Falzone

Al Responsabile del Servizio
Arch. Antonino Gandolfo
LORO SEDI

Oggetto: Stadio Provinciale di Trapani - Riscontro Comunicazione del 31 ottobre 2026 – Contestazione dell'asserita prosecuzione del rapporto sino al 26 febbraio 2027 – Diniego di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto per la gara del 15 novembre 2026 – Diffida immediata al rilascio e riserva di ogni iniziativa amministrativa, civile e penale.

Egregio Presidente Sig. Valerio Antonini,

nell'interesse e per conto del Libero Consorzio Comunale Trapani, in forza dei mandati già conferitimi, a tutela degli interessi pubblici dell'Ente e **in esecuzione delle direttive impartite dall'Amministrazione,** si formula la presente in via di formale riscontro alla Sua nota del 31 ottobre 2026, acquisita al protocollo n. 34083 del 02.11.2026.

Al fine di garantire il massimo rispetto delle regole di deontologia professionale, la presente viene indirizzata anche ai legali di fiducia di codesta società, nominati nel procedimento R.G. 1478/2026, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Trapani del 30 ottobre 2026.

Alle AUTORITÀ IN INDIRIZZO, che leggono per conoscenza,

PREFETTURA E QUESTURA, nonchè alla FIGC, al COMITATO REGIONALE, alla LEGA NAZIONALE SERIE D e all'ATHLETIC CLUB PALERMO,

SI COMUNICA

che la presente è trasmessa esclusivamente affinché ciascuna Amministrazione o organismo destinatario possa, nell'ambito delle rispettive competenze, valutare ogni profilo ritenuto rilevante con riguardo alla disponibilità dell'impianto e agli eventuali provvedimenti di propria competenza, fermo restando che la posizione del Libero Consorzio è oggetto di tutela nelle sedi competenti e che la presente comunicazione ha finalità meramente informativa e istituzionale.

In ogni caso la F.C. TRAPANI 1905 SRL, contrariamente a quanto comunicato agli organi di stampa,

NON È AUTORIZZATA

ad UTILIZZARE LO STADIO PROVINCIALE di TRAPANI – ERICE per nessuna

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile sono riportati nel nome del file.

manifestazione e quindi neanche per la gara del campionato di Serie D tra la F.C. Trapani 1905 e l'Athletic Club Palermo, in programma il 15 Novembre 2026, non disponendo di un valido titolo di possesso per i motivi sotto specificati.

Passando all'esame della comunicazione trasmessa da codesta società in data 31 ottobre 2026, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ne **contesta integralmente, formalmente e senza riserve il contenuto.**

L'asserzione secondo la quale la concessione relativa allo Stadio Provinciale sarebbe tuttora efficace sino al 26 febbraio 2027 è completamente destituita di fondamento; come già più volte comunicato **il rapporto relativo all'utilizzo dello Stadio Provinciale è cessato il 27 febbraio 2026.**

Il verbale di consegna dello Stadio **prevedeva una durata annuale decorrente dal 27 febbraio 2025** e una mera possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, **subordinata all'adozione degli atti necessari da parte dell'Amministrazione e al rispetto della normativa vigente.**

Nessun provvedimento formale di rinnovo o proroga è stato adottato da questo Libero Consorzio.

La mera permanenza, *sine titulo,* di codesta società nell'impianto **non ha prodotto alcun rinnovo tacito.** La giurisprudenza amministrativa esclude che tale circostanza di fatto possa sostituire l'atto formale necessario per il rinnovo della concessione.

La sentenza del Tribunale di Trapani del 30 ottobre 2026 ha dichiarato **il difetto di giurisdizione** del Giudice ordinario individuandola nel TAR di Palermo.

Essa non ha dichiarato la prosecuzione del rapporto, non ha riconosciuto un rinnovo sino al 26 febbraio 2027 e non ha attribuito alla società alcun nuovo titolo di utilizzo.

L'interpretazione della sentenza data dalla S.V. è quindi radicalmente erronea.

Il Libero Consorzio nega espressamente il consenso allo svolgimento della gara del 15 novembre 2026 presso lo Stadio Provinciale e a qualsiasi altro evento o attività organizzata dalla società nell'impianto.

Codesta società **NON è autorizzata** ad aprire lo stadio al pubblico; a emettere o vendere biglietti; a consentire l'accesso a spettatori o sostenitori; a predisporre steward o servizi di sicurezza; ad assumere impegni con Questura, Prefettura, Comune, FIGC, Lega o altri Enti in nome o per conto del Libero Consorzio

Codesta società **NON è autorizzata** a richiedere autorizzazioni dichiarando di disporre legittimamente dell'impianto; a eseguire lavori, allestimenti o modifiche; a utilizzare il nome, i segni distintivi o la qualità del Libero Consorzio per organizzare l'evento.

Con la presente il Libero Consorzio

DIFFIDA ULTERIORMENTE E INTIMA FORMALMENTE

la F.C. Trapani 1905 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, **a cessare immediatamente ogni attività di utilizzazione e gestione dello stadio; a non svolgere né organizzare la gara del 15 novembre 2026; a non consentire l'accesso di persone all'impianto;**

P.zza V. Veneto n. 2 – IT-91100 Trapani tel. 0923 806111 centralino
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanni Scaminaci tel. 0923 806242 Funzionario Responsabile
e-mail: *gscaminaci@provincia.trapani.it* p.e.c.: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile sono riportati nel nome del file.

a non modificare lo stato dei luoghi; a non installare strutture, materiali, impianti o apparecchiature; a non concludere accordi con terzi aventi a oggetto l'utilizzo dello stadio.

Il Libero Consorzio

DIFFIDA

altresì codesta società a contattare **entro cinque giorni** il Settore competente del Libero Consorzio **per concordare il sopralluogo, riconsegnare l'impianto, le chiavi e i dispositivi di accesso nel contraddittorio delle parti.**

Ogni ulteriore accesso o utilizzazione successiva al ricevimento della presente sarà considerato effettuato contro la volontà espressa del proprietario.

La decisione di codesta società di organizzare una gara aperta al pubblico presso un impianto che **la società non ha titolo per utilizzare** espone la società stessa e le persone che opereranno per suo conto a responsabilità di diversa natura.

In particolare, **l'Ente si riserva di sottoporre all'Autorità Giudiziaria ogni condotta eventualmente posta in essere in assenza di titolo, compreso l'eventuale accesso, utilizzo, apertura al pubblico o organizzazione di manifestazioni presso l'impianto dopo la presente formale contestazione dell'assenza di un titolo vigente e contro la volontà dell'Ente proprietario dell'impianto sportivo.**

Il Libero Consorzio contesta, altresì, l'unilaterale determinazione del canone e dell'asserito corrispettivo per il periodo successivo al 27 febbraio 2026.

L'eventuale pagamento di somme da parte della società non costituisce rinnovo del titolo, non sana l'occupazione e non autorizza l'uso dell'impianto.

Restano ferme le contestazioni dell'Ente sulla sussistenza dell'obbligo di pagamento; sulla misura del canone; sulla decorrenza; sull'applicazione dell'IVA; sui pretesi controcrediti per lavori; sulla compensazione; su ogni ulteriore voce richiesta dalla società.

La pendenza del giudizio che sta per essere riassunto da questo Ente davanti al TAR e dei giudizi R.G. nn. 112/2026 e 538/2026 non attribuisce alla società alcun diritto di autotutela privata né consente di proseguire unilateralmente l'utilizzo dell'impianto.

La società dovrà attendere le determinazioni degli organi competenti e non potrà sostituire un provvedimento giudiziario o amministrativo con una propria dichiarazione.

Il Libero Consorzio depositerà la presente comunicazione nel giudizio di riassunzione davanti al TAR; nei giudizi civili pendenti; presso la Procura della Repubblica; presso la Questura e la Prefettura; presso il Comune di Erice; presso gli organismi sportivi interessati.

In conclusione, si ribadisce, in termini perentori, che la concessione non è stata rinnovata; il rapporto è cessato il 27 febbraio 2026; la società non dispone di un titolo valido per continuare ad occupare lo Stadio; la gara del 15 novembre 2026 NON è autorizzata dal Libero Consorzio; l'uso dello stadio è contestato e non consentito; la società deve cessare immediatamente ogni attività e procedere alla riconsegna dell'impianto.

In difetto di immediato adempimento, il Libero Consorzio procederà senza ulteriore avviso all'adozione di ogni iniziativa amministrativa, cautelare, civile e penale, compresa la denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria e la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

P.zza V. Veneto n. 2 – IT - 91100 Trapani Tel. 0923 806111 Centralino
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanni Scaminaci Tel. 0923 806242 Funzionario Responsabile
E-mail: gscaminaci@provincia.trapani.it P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile sono riportati nel nome del file.

Si allega comunicazione trasmessa da F.C. Trapani 1905 srl del 31 ottobre 2026 e sentenza del Tribunale di Trapani del 30 ottobre 2026.

Il Responsabile del 3° Settore
Staff Affari Legali e Avvocatura
Avv. Giovanni Scaminaci

SCAMINACI GIOVANNI
2026.11.02 11:05:55
CN=SCAMINACI GIOVANNI
C=IT
2.5.4.4=SCAMINACI
2.5.4.42=GIOVANNI
RSA/2048 bits

P.zza V. Veneto n. 2 – IT-91100 Trapani
tel. 0923 806111 centralino
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanni Scaminaci
tel. 0923 806242 Funzionario Responsabile
e-mail: *gscaminaci@provincia.trapani.it*
p.e.c.: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s) del D.lgs. 82/2005. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile sono riportati nel nome del file.